"... TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 1 a 9 N. 2099/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2099 R.G. dell'anno 2022 tra: ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione; ATTRICE e COMUNE DI SALEMI (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione; CONVENUTO avente ad oggetto: ### ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l'attore l'avv. ### ha concluso chiedendo: "- ### e dichiarare che in data ###, alle ore 11.30 circa in ### presso il ### la ###ra ### uscendo dal bagno dove si era recata per bisogni fisiologici, ed avviandosi verso l'uscita, a causa di un dislivello ivi ubicato, un falso gradino di pochi centimetri, non percepibile e non visibile, in assenza di segnalazioni di qualsiasi tipo, sprovvisto di guida antiscivolo e mimetizzato con la pavimentazione, perdeva l'equilibrio e cadendo, finiva rovinosamente a terra patendo " ### scomposta pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi omerale destra al collo e al trochite con risalita del moncone distale" - ### e pronunciare che in conseguenza del sinistro occorsole il ### la ### sezione civile ### 2 a 9 ### per le causali di cui in motivazione, ha subito un danno alla persona in conseguenza del quale ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni biologici e morali quantificati nella misura di ### ovvero quantificati nella diversa maggiore o minore misura accertata e provata in corso di causa, ovvero liquidata equitativamente dal Giudice adito, oltre agli interessi legali maturati e maturandi ad alla rivalutazione delle somme dalla data del sinistro, ovvero da quella del sorgere del credito, fino all'effettivo soddisfo, con espressa riserva di richiedere le maggiori somme eventualmente dovute a seguito delle risultanze istruttorie, e - Conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento di tale somma in favore dell'attrice. - Condannare inoltre il Comune di ### al pagamento delle spese per l'assistenza stragiudiziale in favore dell'attore nella misura pari ad ### per i motivi in cui in narrativa, ovvero in quell'altra ritenuta conforme a giustizia anche in via equitativa ex. Art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"; per il Comune convenuto, l'avv. ### ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto chiedendo l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione depositato in data ###, l'attrice ### conveniva in giudizio il Comune di ### per domandare la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2051 c.c. per l'infortunio riportato in conseguenza di una caduta avvenuta, in data ###, alle ore 11.30 circa, in ### presso il ### mentre usciva dal bagno, a causa di un dislivello ivi ubicato non percepibile e non visibile in quanto difficilmente distinguibile dalla restante pavimentazione. ### la ricostruzione dei fatti offerta in atto introduttivo del giudizio, la ### in ragione delle lesioni fisiche subite nell'occorso, veniva immediatamente trasportata presso il P.O ### di ### ove le veniva diagnosticata la "frattura scomposta pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi omerale di dx estesa al collo e al trochite con risalita del moncone distale", con conseguente ricovero ai fini del necessario intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo in data ###.

Si costituiva il Comune di ### con comparsa di costituzione depositata il ###, per contestare le richieste avanzate da parte attrice, negando la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità in capo al Comune di ### ex art. 2043 c.c. e/o ex art. ### sezione civile ### 3 a 9 2051 c.c ed eccependo la

colpa della ### per negligenza e imperizia per non avere la stessa usato l'ordinaria diligenza e prudenza nell'uscire dai servizi igienici del cimitero.

Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'acquisizione di prove testimoniali e al conferimento di incarico di CTU medico-legale per la valutazione delle lesioni e dei danni conseguenti al sinistro.

Quindi la causa veniva tratta in decisione previa assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. 2) La responsabilità del sinistro. 2.1) La dinamica del sinistro è stata ricostruita grazie alle deposizioni testimoniali: in data ###, intorno alle ore 11.30, ### uscendo dalla toilette del ### di ### cadeva rovinosamente per terra in corrispondenza del dislivello ivi ubicato.

In particolare, la teste ### trovatasi presente sui luoghi del sinistro al momento della caduta della ### ha riferito: “Io ho visto la ### cadere in prossimità dei lavandini sulla spalla destra. Lì c'è un gradino che è visibile entrando, ma non uscendo. All'interno del bagno del cimitero non c'è luce elettrica. Non so dire se la ### indossasse scarpe con dei tacchi. Alle mie urla è accorsa mia figlia e la figlia della ### che, nel frattempo, si era intrattenuta a parlare con mia figlia. Abbiamo cercato di sollevare la ### ma non ci siamo riusciti. Si è avvicinato un signore che ci ha aiutate a farla sedere su una sedia. […] ### urlava perché le faceva male il braccio […] Sul gradino non vi era alcun avviso né striscia antiscivolo né punto di appoggio alcuno per agevolare l'uscita dal bagno”; La teste ### figlia dell'attrice, ha dichiarato: “quando sono entrata ho trovato la ### già a terra. Era una giornata nuvolosa e c'era buio. Non c'era illuminazione artificiale, perché mancavano le lampadine. Ho osservato la presenza di un gradino, non illuminato, né segnalato, nè assistito da striscia antiscivolo […] Io dalla posizione in cui mi trovavo ho osservato qualcuno cadere, ma sulle prime non ho capito se si trattasse di mia madre o di qualcun altro. ### è caduta in corrispondenza del dislivello. Io avevo lo sguardo fisso su mia madre. Quando sono entrata la testa era vicina al lavandino e i piedi erano in corrispondenza del dislivello, visibile nelle foto. ### aveva scarpe basse”. 2.2) Rispetto alle superiori ricostruzioni del fatto, parte convenuta ha eccepito l'assenza del nesso causale tra l'evento e i danni fisici riportati dall'attrice assumendo l'assenza di insidie non visibili o altri elementi di reale pericolosità dei luoghi (condizioni di manutenzione ### sezione civile ### 4 a 9 ottimale, perfetta integrità del pavimento e di tutti i locali del bagno cimiteriale) e asserendo ricondursi eziologicamente il lamentato danno a colpa della ### quale esclusivo fattore causale (e, come tale, assorbente) nella verificazione del dichiarato evento.

Su tale aspetto, va richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il fatto del danneggiato può escludere la responsabilità del custode solo quando l'evento dannoso sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato (Cass. Civ. nn. 2331/01, 10641/02, Cass. Civ. Sez. 3, n. 11227 del 08/05/2008).

Nel caso che ci occupa, tuttavia, osservate le rappresentazioni fotografiche allegate da parte attrice e lo stato di penombra dell'intero ambiente, bisogna dare atto della natura insidiosa del dislivello, non adeguatamente segnalata da parte dell'Ente proprietario, custode della struttura, e, anzi, aggravata nella sua pericolosità dalla colorazione uniforme dei due livelli di pavimentazione.

Interpellato sul punto l'incaricato ### peraltro, ha - all'esito di percorso argomentativologico adeguatamente motivato - concluso ritenendo “ammissibile il nesso causale tra evento lesivo e la frattura pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi omerale destra, estesa al collo e al trochite con risalita del moncone distale trattata chirurgicamente con osteosintesi con chiodo endomidollare, la frattura composta del sacro dx in corrispondenza del suo processo laterale e la sottile rima di frattura dell'acetabolo di destra, con i postumi residuati” (v. relazione ctu dell'8.1.24 in atti).

Ebbene, le conclusioni del consulente sulla sussistenza del nesso eziologico, travolgendo l'eccezione di parte convenuta, meritano di essere condivise da parte del ### Va dunque disattesa la contraria prospettiva di parte convenuta perché non raggiunge la prova (del caso fortuito) per elidere il proprio titolo di responsabilità ex art. 2051 2.3) Tuttavia, la circostanza che la ### si sia introdotta all'interno del bagno

sprovvisto di illuminazione (come dichiarato dalla stessa attrice) senza richiedere l'aiuto della figlia (che avrebbe potuto, in quanto accompagnatrice, assistere la madre nella fase di accesso e di uscita dai servizi sanitari), induce a ritenere la sussistenza di una condotta imprudente della vittima del sinistro, suscettibile di aggravare gli esiti del sinistro stesso, con conseguente riconoscimento di concorso di colpa ex art. 1227 Al riguardo, si stima congrua l'incidenza al 30 % del concorso colposo della attrice, dovendosi, dunque, pronunciare condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno ### sezione civile ### 5 a 9 opportunamente rimodulato alla luce del concorso di colpa della creditrice ex art 1227, co.1, c.c. nei termini che seguono. 3) La quantificazione dei danni. 3.1) Il danno non patrimoniale.

La relazione del c.t.u. medico-legale, esaminata tutta la documentazione medica a disposizione, ha dato atto che ### presenta: “esiti di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale della diafisi omerale destra, estesa al collo e al trochite con risalita del moncone distale trattata chirurgicamente con osteosintesi con chiodo endomidollare, esiti di frattura composta del sacro dx in corrispondenza del suo processo laterale, lievi esiti di sottile rima di frattura dell'acetabolo di destra”. Inoltre, evidenzia come allo stato attuale “siamo di fronte ad un traumatismo che per la violenza dell'evento lesivo ha determinato la frattura sottocapitata del femore destro. Per tale motivo la ###ra ### è stata sottoposta all'intervento chirurgico di artroprotesi biologica. Inoltre ha dovuto sottoporsi alla F.K.T. riabilitativa per recuperare la funzionalità ed il tono-trofismo dei muscoli dell'arto inferiore destro. Nonostante ciò, tutt'ora lamenta “dolore e limitazione funzionale a carico dell'anca” (v. relazione CTU in atti).

Tali lesioni hanno reso necessari numerosi trattamenti medici, controlli, terapie farmacologiche e fisioterapiche, meglio documentati da parte attrice.

La c.t.u. al termine dei controlli sulla paziente e della documentazione fornita ha calcolato il danno biologico secondo il seguente schema: “è possibile attribuire a ### un danno biologico del 13% (tredici per cento). La ITT è quantificabile in giorni 43### è quantificabile in giorni 20### al 75%, gg 20### al 50%, giorni 20### al 25%”.

Non risultano formulate osservazioni critiche delle parti. 3.1.1) Giova qui richiamare alcuni principi in tema di danno non patrimoniale inteso come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

In particolare, i principi dell'unitarietà e dell'onnicomprensività, che comportano che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente ### sezione civile ### 6 a 9 limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (N. 26805/2017 e Cass. N. 4379/2016).

Ne consegue che “Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 21716/2013).

Proprio in tema di personalizzazione del risarcimento del danno, la S.C. ha affermato che la stessa consiste in una variazione del valore standard per tenere conto della specificità del caso concreto, la quale “deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute”, specificando

che “l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico “standard” (Cass. N. 25164/2020).

Nella fattispecie nulla di specifico è stato allegato in ordine a specifiche ed eccezionali conseguenze dell'evento dannoso, sì che non può avere luogo alcun incremento per “personalizzazione” del danno. 3.1.2) Alla stregua di quanto appena considerato, dell'invalidità temporanea e del danno biologico permanente quantificati dal c.t.u., la liquidazione dei danni non patrimoniali, utilizzando le tabelle del ### di Milano come riferimento, avviene secondo il seguente schema: Tabella di riferimento: ### di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 65 anni ### di invalidità permanente 13% ### sezione civile ### 7 a 9 Punto danno biologico ### Danno non patrimoniale risarcibile ### Punto base I.T.T. ### Giorni di invalidità temporanea totale 43 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Invalidità temporanea totale ### Invalidità temporanea parziale al 75% ### Invalidità temporanea parziale al 50% ### Invalidità temporanea parziale al 25% ### Totale danno biologico temporaneo ### Spese mediche ### Totale generale: ### Dunque, in ragione della quota di corresponsabilità riconosciuta a carico della danneggiata, il Comune di ### dovrà essere tenuto a risarcire il danno non patrimoniale corrispondente ad ###) In conclusione, sul quantum.

Sulle somme dovute, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti ipso facto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria “quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (cfr. ex multis, da ultimo Cass. n. 18243 del 17/09/2015). ### sezione civile ### 8 a 9 In dettaglio, sulle somme dovute a titolo di danno non patrimoniale, liquidate ai valori monetari attuali (e, dunque, senza applicazione di ulteriore rivalutazione), devono computarsi gli interessi, al saggio legale, c.d. compensativi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante (conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data del fatto sino alla presente decisione).

Interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale devalutata al momento del fatto (### al 25/12/2019) e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici ### fino al deposito della presente sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712), secondo il seguente schema: ### 25/12/2019 ### 30/06/2024 Interessi Legali: ### capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) ### Dicembre 2019 ### Giugno 2024 ### utilizzato: FOI generale ### Al: ### 25/12/2019 31/12/2019 ### % 6 ### /01/2020 25/12/2020 ### % 360 ### /12/2020 31/12/2020 ### % 6 ### /01/2021 25/12/2021 ### % 359 ### /12/2021 31/12/2021 ### % 6 ### /01/2022 25/12/2022 ### % 359 ### /12/2022 31/12/2022 ### % 6 ### /01/2023 25/12/2023 ### % 359 ### /12/2023 31/12/2023 ### % 6 ### /01/2024 30/06/2024 ### % 182 ### alla ### 102,5 ### alla ### 119,5 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di ### 1,166 ### sezione civile ### 9 a 9 ### 1649 ### + ### + ### Sulle tali somme competono, nella specie, gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'esborso sino al soddisfo. 4) Le spese di lite In considerazione dell'esito della lite deve disporsi la compensazione delle spese di lite, quanto ai compensi professionali, nella misura di 1/3 con residuo liquidato in favore di parte attrice secondo i criteri di cui al D.M. 55/14, sulla scorta del valore del decisum, previa riduzione dei valori medi ivi indicati in ragione della contenuta complessità dell'attività istruttoria e delle questioni proposte e trattate.

P.Q.M.

di ### Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione; 1) condanna il convenuto Comune di ### a pagare, per i titoli risarcitori in motivazione, la complessiva somma di ### in favore di ### oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino ad effettivo saldo; 2) condanna il convenuto Comune di ### a rifondere ### delle spese del presente giudizio che liquida, previa compensazione nella misura di 1/3, in complessivi ### per compensi professionali ed ### per esborsi, oltre

rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### 21 Settembre 2024 ### ..." (cfr. TRIBUNALE DI MARSALA, Sentenza n. 656/2024 del 23-09-2024)